

Marco Fratini

Manuale *Sistematico*
di **Diritto**
Civile

edizione

2026-2027

 **NeldirittoEditore**


METODOMAGISTRATO
ACCADEMIA DEL DIRITTO

In conclusione, l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità sui patti prematrimoniali e sugli accordi in vista della crisi coniugale²⁶⁴ testimonia un significativo mutamento dello scenario che, caratterizzato in origine da una posizione tradizionale che ne riteneva la nullità, si è spostato verso un crescente e ampio riconoscimento dell'autonomia negoziale dei coniugi, cui è riconosciuta la capacità di autoregolamentare i propri rapporti economici, anche in previsione di una rottura del vincolo matrimoniale.

Trattasi, a ben vedere, di una autonomia non illimitata, che deve confrontarsi con il rispetto dei principi fondamentali del diritto familiare, quali l'indisponibilità dei diritti e doveri derivanti dal matrimonio (art. 160 c.c.), la tutela della parte economicamente più debole e la salvaguardia degli interessi dei figli minori.

3.4. *Le altre procedure di separazione consensuale*

L'ordinamento prevede anche tecniche extragiudiziali che hanno l'obiettivo di ridimensionare di far raggiungere alle coppie in crisi un risultato soddisfacente in tempi brevi. Sono tecniche che, comunemente, vanno sotto il nome di *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Rientrano nel novero la mediazione familiare e la c.d. pratica collaborativa.

Con la mediazione le parti non sottoscrivono accordi impegnativi per il futuro della regolamentazione dei rapporti coniugali, ma gestiscono un conflitto, cioè si preparano ad affrontare il percorso innanzi al giudice senza le conflittualità che hanno determinato la crisi sì da raggiungere una soluzione concordata.

La pratica collaborativa, invece, una tecnica extragiudiziale di assistenza legale attraverso la quale, con la collaborazione di avvocati di fiducia delle parti, si sottoscrive un accordo con il quale si assumono impegni al rispetto di alcune regole (riservatezza, trasparenza e collaborazione) fondamentali per il percorso da seguire nella regolamentazione della crisi, in modo da raggiungere un'intesa duratura e soddisfacente per entrambi i coniugi. Diversamente dalla mediazione, la pratica collaborativa mira al raggiungimento di un accordo impegnativo per il futuro senza affidarsi al giudice.

Il legislatore, con la l. 10 novembre 2014, n. 162, ha introdotto due procedure semplificate che si affiancano alla separazione consensuale: la «convenzione di negoziazione assistita» e la «richiesta congiunta innanzi all'ufficiale di stato civile». Si tratta di due nuovi procedimenti privati, che non richiedono l'intervento dell'autorità giudiziaria, fondati su un accordo fra i coniugi relativamente alla separazione personale.

La convenzione di negoziazione assistita è prevista dall'art. 6 della legge n. 162 del 2014 e consiste nell'accordo concluso dai coniugi che ha come finalità di permettere il raggiungimento di una soluzione consensuale di separazione o di divorzio.

La richiesta congiunta innanzi all'ufficiale di stato civile (art. 12 l. n. 162 del 2014) consiste anch'essa in un accordo fra coniugi finalizzato alla soluzione consensuale della separazione personale o del divorzio. Con questo secondo modello di procedimento, i coniugi si accordano sulle condizioni della separazione o del divorzio e, insieme,

²⁶⁴ Per una ricostruzione generale sul tema, si veda Vito Amendolagine (a cura di), *Evoluzioni giurisprudenziali sulla validità dei patti prematrimoniali*, in Giur. It., n. 3 del 2026.

dichiarano all'ufficiale di stato civile che si vogliono separare o divorziare secondo le condizioni tra loro concordate. Diversamente dalla convenzione di negoziazione assistita, questo procedimento non prevede la necessaria presenza degli avvocati.

4. La separazione giudiziale

La separazione giudiziale è pronunciata dal giudice quando, su richiesta di uno o di entrambi i coniugi, manchi un accordo sulle modalità della separazione o sulla stessa volontà di addivenire a una separazione.

La separazione può essere chiesta quando sopravvengono, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali che rendono intollerabile la convivenza o recano grave pregiudizio all'educazione della prole (art. 151, comma 1, c.c.). Il legislatore non indica particolari fatti o comportamenti a giustificazione della domanda di separazione, ma si affida a due clausole generali: l'intollerabilità della convivenza e il pregiudizio della prole. Nel pronunciare la separazione il giudice può anche dichiarare a quale dei coniugi, «in considerazione del comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio», è eventualmente addebitabile la separazione (art. 151, comma 2, c.c.).

La dichiarazione di addebito non deve essere considerata come una sanzione a carico del coniuge inadempiente. Si tratta piuttosto di un rimedio alla situazione venutasi a creare e subita da chi ha adempiuto i suoi doveri familiari e, per il comportamento dell'altro coniuge, vede venir meno la comunione di vita sulla quale aveva fondato quella convivenza. L'addebito è una soluzione eccezionale collegata non alla semplice violazione di un dovere coniugale, ma a un comportamento che, per la sua particolare gravità, incide sulla comunione spirituale e materiale familiare svuotando di significato ogni pretesa solidaristica da parte del coniuge inadempiente.

5. Gli effetti della separazione fra i coniugi. Gli effetti di natura non patrimoniale

Gli effetti della separazione personale attengono ai rapporti fra coniugi e ai rapporti con i figli. In linea di principio, rispetto ai coniugi, permangono tutte quelle situazioni compatibili con il venir meno della convivenza; rispetto ai figli, invece, i doveri dei genitori non subiscono modificazioni.

Nei rapporti fra coniugi, si devono distinguere le situazioni di natura patrimoniale da quelle di natura personale. Sotto quest'ultimo aspetto, in verità, dottrina e giurisprudenza comunemente sottolineano che, con il venir meno della comunione materiale e spirituale, i doveri di natura personale vengono meno o, meglio, entrano in una fase di quiescenza. In realtà, potendo cessare definitivamente con lo scioglimento del matrimonio o rivivere con la riconciliazione, sembra vero che i doveri di natura personale, pur con intensità e secondo modalità di concretizzazione diverse, continuino a vivere in considerazione del permanere, comunque, della solidarietà familiare e del rispetto comunque dovuto alla dignità dell'altro coniuge. In questi termini, i doveri di assistenza morale e di collaborazione nell'interesse della famiglia sopravvivono sebbene con modalità diverse e compatibilmente con il nuovo stato.

Sicuramente diverso è il modo di atteggiarsi dell'obbligo di contribuzione nell'interesse della famiglia. In quanto regime patrimoniale primario della famiglia, l'obbligo di contribuzione si presenta nella complessità del rapporto familiare e, in quanto tale, esso si pone non soltanto fra i coniugi ma anche in relazione ai figli. Sebbene modificato nelle modalità di esecuzione, esso sopravvive alla crisi coniugale nei rapporti con la prole per gli inderogabili doveri assegnati dagli artt. 30 cost., 147 e 315-*bis* c.c.

L'obbligo di fedeltà, che è espressione del rispetto e della lealtà che si devono nei confronti della comunità familiare, si attua con modalità diverse, compatibili con lo stato di separazione personale: si modifica in un dovere di comportamento che non sia lesivo del decoro, della dignità e dell'onorabilità dell'altro coniuge.

6. Gli effetti di natura patrimoniale della separazione

Sul piano degli effetti patrimoniali, la separazione determina lo scioglimento del regime di comunione, ma non il venir meno del diritto-dovere di assistenza materiale e dei diritti successori.

Per quanto riguarda il dovere di assistenza materiale, questo si modifica in diritto al mantenimento o in diritto agli alimenti: il coniuge al quale non è addebitabile la separazione e che è privo di adeguati redditi propri, ha diritto di ricevere, in relazione alle circostanze e ai redditi dell'altro coniuge, quanto è necessario al suo mantenimento (art 156 c.c.). Al coniuge al quale è addebitabile la separazione si riconosce invece il solo diritto agli alimenti se ne ricorrono i presupposti. Gli alimenti tendono a sopperire all'eventuale stato di bisogno del coniuge.

Il fondamento del dovere di mantenimento e di alimenti è la solidarietà familiare che, come detto, non viene meno con la separazione personale, nemmeno, secondo la comune opinione, in ipotesi di separazione con addebito.

Il presupposto del mantenimento è la mancanza di «adeguati redditi propri»: si tratta della mancanza di redditi che non consenta la conservazione del tenore di vita tenuto durante il matrimonio. Il criterio dell'adeguatezza è, tuttavia, rapportato non al tenore di vita effettivamente tenuto, ma a quello che, in considerazione dell'inderogabile dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia, l'altro coniuge avrebbe dovuto consentirgli in base ai suoi mezzi economici. Ai fini del mantenimento si deve tener conto di una serie diversa di circostanze tutte riconducibili alla capacità del coniuge di procurarsi redditi adeguati: per esempio, alienando beni propri o intraprendendo una attività lavorativa. A quest'ultimo riguardo si deve valutare non l'astratta capacità di svolgere una attività lavorativa, ma la concreta possibilità di svolgerla. La sola inattività è irrilevante, almeno finché non si dimostri che il coniuge richiedente rifiuta sistematicamente concrete opportunità lavorative o, avendone i mezzi, non si attiva diligentemente nella ricerca di un lavoro. In queste ipotesi, e secondo le circostanze, sulla base del presupposto che tutti gli individui hanno il diritto e il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività lavorativa socialmente utile (art. 4 cost.), potrebbe anche essere stabilito un assegno di mantenimento ridotto o la diminuzione di quello già previsto: in giurisprudenza, per esempio, l'assegno precedentemente stabilito è stato diminuito per l'inoperosità della moglie nella ricerca di un lavoro, tenuto conto delle sue potenzialità professionali.